



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2200

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Sottoprogramma provinciale in materia di apicoltura per l'anno apistico 2023-2024 per il miglioramento delle condizioni della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura: apertura del bando ed approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti.

Il giorno **07 Dicembre 2023** ad ore **14:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
CLAUDIO CIA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 119 del 27 gennaio 2023, così come modificata con delibera n. 1081 di data 16 giugno 2023, ha approvato il Sottoprogramma provinciale quinquennale in materia di apicoltura per le annualità 2023/2027, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 .

Come previsto dall'art.1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 614768 del 30/11/2022 e ss.mm., gli interventi nel settore apistico di cui al suddetto programma usufruiscono di finanziamenti pubblici, dei quali il 30 % è a carico del FEAGA ed il restante 70 % è a carico del Fondo di rotazione, di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183 gestito dal Ministero dell'Economia; pertanto, l'approvazione della proposta non comporta impegno di spesa sul bilancio provinciale.

Il Decreto direttoriale del MASAF n. 663070 di data 28/12/2022 con oggetto "Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura – campagne apistiche 2023/2024", assegna alla Provincia Autonoma di Trento l'importo di Euro 161.287,63 per il programma apistico 2024.

Con Decreto ministeriale n. 278467 di data 30 maggio 2023 " Modifica DM 30 novembre 2022, n. 614768 Settore Apistico - PSN 2023/2027" è stata modificata la definizione di anno apistico, cioè il periodo di tempo durante il quale si svolgono le azioni previste nei programmi apistici definendone altresì la durata non più corrispondente all'anno solare: in particolare, per l'anno 2024, è stato stabilito che l'anno apistico risulta corrispondente al periodo che va dal 1° agosto 2023 al 30 giugno 2024;

Per il programma apistico 2024, relativo al suddetto periodo 01 agosto 2023-30 giugno 2024, l'importo del finanziamento assegnato, ai sensi del D.M. n. 614768 del 30/11/2022, viene ripartito tra le seguenti azioni e sottoazioni: A1, A2, B1, B3, B4, B5, F1.

I criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'apicoltura, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115, sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il piano finanziario del programma apistico provinciale 2024 è stato approvato con la sopracitata deliberazione della Giunta provinciale n. 119 del 27 gennaio 2023 e ss.mm.. Tale piano deve essere attuato nel periodo che va dal 1 agosto 2023 al 30 giugno 2024. E' prevista la possibilità di una compensazione finanziaria fra le azioni e sottoazioni finanziate, nel caso emergano esigenze diverse durante la realizzazione di quanto previsto, fermo restando l'importo totale del finanziamento annuo.

Il D.M. n. 614768 del 30/11/2022, modificato con Decreto n. 278467 del 30 maggio 2023, stabilisce che le domande di finanziamento debbano essere presentate entro il termine fissato con provvedimento dell'Amministrazione competente e comunque non oltre il 15 febbraio di ogni anno.

L'Organismo Pagatore - AGEA mediante le istruzioni operative n. 79, emesse con prot. uscita n. 59268 del 31 luglio 2023, ha emanato le modalità per la gestione dei contributi di cui sopra e, ai sensi di quanto previsto nelle stesse, risulta che la data di emissione delle fatture relative alle spese sostenute per l'attuazione delle azioni e sottoazioni, deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo, ad esclusione per le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi che possono essere sostenute prima della presentazione della domanda;

L'eventuale rinuncia al contributo deve essere inoltrata via Pec – posta elettronica certificata

al Servizio Agricoltura, entro e non oltre il 15 aprile 2024.

L'Organismo Pagatore - AGEA nelle sue istruzioni operative, pone attenzione perché si proceda con una gestione ottimale e un corretto utilizzo dei Fondi UE. A tal fine le Amministrazioni partecipanti devono prevedere delle penalità a carico dei soggetti che non comunicano la rinuncia al contributo, nei tempi utili previsti dal bando e non consentono in questo modo una redistribuzione dei fondi ad altri soggetti interessati. Quindi, i soggetti che nell'anno apistico 2023-2024, non hanno ottemperato a quanto previsto dal relativo bando, sono esclusi sulle medesime azioni nei tre anni apistici successivi.

Per favorire la partecipazione al programma del maggior numero di apicoltori, i soggetti che hanno beneficiato di contributi per le stesse azioni B1, B3, B4, B5 nella precedente annualità, sono collocati nelle graduatorie per l'assegnazione dei contributi per le stesse azioni, dopo i soggetti che non hanno beneficiato degli stessi interventi.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visti gli atti citati nelle premesse,
- all'unanimità di voti, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di dare atto che l'importo massimo del cofinanziamento per il programma apistico provinciale 2024, le cui azioni si svolgono nell'anno apistico 2023-2024, è pari ad € 161.287,63, secondo quanto stabilito dal Decreto direttoriale del MASAF n. 663070 di data 28/12/2022 con oggetto "Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura – campagne apistiche 2023/2024";
2. di stabilire che, per l'anno apistico 2023-2024, sono finanziate le azioni e sottoazioni A1, A2, B1, B3, B4, B5, F1, ai sensi del D.M. n. 614768 del 30/11/2022 e ss.mm e di approvare i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il piano finanziario relativo al programma apistico provinciale dell'anno apistico 2023-2024, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 119 del 27 gennaio 2023, così come modificata con delibera n. 1081 del 16 giugno 2023, e riportato nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, deve essere attuato nel periodo che va dal 1 agosto 2023 al 30 giugno 2024 prevedendo la possibilità di una compensazione finanziaria fra le azioni, per ovviare ad eventuali diverse esigenze che si dovessero manifestare in fase di attuazione, fermo restando l'importo totale del finanziamento annuo;
4. di disporre che le domande per accedere ai finanziamenti in oggetto, per l'anno apistico 2023-2024, debbano essere presentate sul portale SIAN, secondo le procedure previste dall'art. 4 "MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI

AIUTO” dell’allegato A parte integrante del presente provvedimento, entro il **31 gennaio 2024**;

5. di disporre che la comunicazione di rinuncia al contributo, per rendere possibile una redistribuzione del fondo ad altri soggetti interessati, sia inoltrata al Servizio Agricoltura via Pec – posta elettronica certificata, entro e non oltre il **15 aprile 2024**, pena l’inammissibilità delle domande sulle medesime azioni nei tre anni apistici successivi;
6. di stabilire che, per l’anno apistico 2023-2024, le richieste di liquidazione complete di tutta la documentazione prevista, debbano essere presentate tramite il portale SIAN, secondo le procedure previste dall’art. 9 “RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE” dell’allegato A parte integrante del presente provvedimento, entro il giorno **30 giugno 2024**, pena l’esclusione dagli elenchi dei beneficiari;
7. di dare atto che al finanziamento delle suddette spese si provvederà con i contributi di cui al Regolamento (UE) 2021/2115 e Decreto Ministeriale n. 663070 di data 28/12/2022, che verranno erogati a ciascun beneficiario in un'unica soluzione da parte dell’Organismo Pagatore - AGEA, subordinatamente alle verifiche effettuate dal Servizio Agricoltura;
8. di dare atto che la data di emissione delle fatture riguardanti le spese sostenute per l’attuazione delle azioni e sottoazioni, deve essere successiva alla data della domanda di finanziamento, anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa, ad esclusione delle spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi che possono essere sostenute prima della presentazione della domanda;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio provinciale;
10. di disporre che, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2115, dal Decreto Ministeriale n. 663070 di data 28/12/2022, nonché dalle Istruzioni operative AGEA n. 79, emesse con prot. uscita n. 59268 del 31 luglio 2023;
11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 15:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A - Criteri e modalità attuative

002 Allegato B

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATO A

REG. UE N. 2021/2115 ART. 55. INTERVENTI NEL SETTORE DELL'APICOLTURA - CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA.

Articolo 1 PROGRAMMA PROVINCIALE QUINQUENNALE

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 119 del 27 gennaio 2023, così come modificata con delibera n. 1081 di data 16 giugno 2023, è stato approvato il Sottoprogramma provinciale di attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 per il quinquennio 2023/2027, al quale si rinvia per l'individuazione del contenuto delle singole Azioni e delle rispettive dotazioni finanziarie. Il presente bando fa riferimento al programma per l'anno apistico **1° agosto 2023 - 30 giugno 2024** la cui dotazione finanziaria è evidenziata nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Con riferimento alle definizioni del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022 e ss.mm. e ii. possono accedere alla concessione dei finanziamenti:

- gli Apicoltori;
- le Forme Associate. Ai fini del presente bando si definiscono “Forme Associate di primo livello” le associazioni e le cooperative di apicoltori e “Forme Associate di secondo livello” le loro Unioni e Federazioni;
- gli Organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura.

I beneficiari devono essere titolari di un Fascicolo Aziendale costituito presso l'Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Trento (APPAG - Agenzia Provinciale per i Pagamenti), validato almeno una volta nel corso dell'anno solare in cui la domanda viene presentata e comunque prima della presentazione della domanda.

Inoltre, devono essere in possesso di partita IVA, nonché di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sarà utilizzata come canale di trasmissione per le comunicazioni riguardanti il procedimento.

Gli apicoltori beneficiari devono essere in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli apiari e degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (Banca Dati Apistica – BDA di cui ai D.M. 4 dicembre 2009 e 11 agosto 2014, al D.lgs. n. 134/2022 e al D.M. 7 marzo 2023 “Manuale operativo inerente alla gestione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)). In particolare gli apicoltori devono aver adempiuto all'obbligo del censimento annuale degli apiari nel periodo compreso tra il 1° novembre 2023 ed il 31 dicembre 2023. Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione del censimento determinerà l'inammissibilità della domanda.

Per gli apicoltori che hanno iniziato l'attività in data successiva alla scadenza del termine per presentare il censimento, sono considerati i dati riportati nella comunicazione di avvio dell'attività, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.P. n. 2/2008.

Le Forme Associate che intendono accedere ai finanziamenti in oggetto, devono essere costituite ed avere almeno 30 soci apicoltori regolarmente iscritti. Sono considerati ammissibili ai fini del conteggio per il raggiungimento del numero minimo esclusivamente i soci apicoltori che:

- sono in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli apiari e degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- sono titolari di un Fascicolo Aziendale costituito presso l'Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Trento (APPAG - Agenzia Provinciale per i Pagamenti), validato almeno una volta nel corso dell'anno solare in cui la domanda viene presentata e comunque prima della presentazione della domanda;
- sono stati inseriti nel Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP) nell'apposita sezione "SOCIO" del Fascicolo Aziendale della Forma Associata beneficiaria in qualità di "SOCIO SETTORE APISTICO". Per essere considerato valido, l'inserimento del socio deve essere perfezionato prima della validazione del Fascicolo Aziendale della Forma Associata e prima della presentazione della domanda;

Non sono, invece, ammissibili al conteggio gli apicoltori che nel SIAP risultino soci di più Forme Associate di primo livello.

Per le Forme Associate di secondo livello il numero dei soci viene determinato sulla base dei soci apicoltori delle loro Forme Associate di primo livello che risultino ammissibili al conteggio secondo le disposizioni sopra indicate.

Per alcune Azioni, sono previsti requisiti peculiari dei beneficiari, specificati alla voce "beneficiari". Se non diversamente specificato, tutti i requisiti previsti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Articolo 3

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI

Sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Sono altresì eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi, sostenute prima della presentazione della domanda, purché successivamente alla data del 1° agosto 2023. Tali spese dovranno essere accompagnate da una relazione tecnica contenente le motivazioni che giustifichino la necessità di sostenere la spesa prima della presentazione della domanda in quanto propedeutica all'espletamento di talune Azioni che non potrebbero essere svolte in altri periodi dell'anno.

Le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona.

Il pagamento delle spese può avvenire unicamente tramite bonifico bancario eseguito dal conto corrente intestato al beneficiario che deve corrispondere a quello indicato nella domanda di aiuto.

Per l'istruttoria di ammissibilità delle domande, ai fini della verifica di tutti i requisiti connessi al numero di alveari detenuti, saranno utilizzati i dati del censimento degli apiari 2023 riscontrabili in BDA.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api;

- acquisto di automezzi targati;
- spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- spese di trasporto per la consegna di materiali;
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari, a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile;
- acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
- spese generali in misura maggiore del 5 % della Azione di riferimento: le spese generali fino al 2 % non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate;
- stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche, salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato per scopi connessi al Programma;
- oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- acquisto di materiale usato;
- le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.

I beneficiari non devono aver ottenuto, per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, la concessione di altri finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e provinciali.

La spesa ammessa a finanziamento non tiene conto dell'eventuale compartecipazione ai costi dell'iniziativa sostenuta dai soci fruitori della medesima.

Sono finanziabili le Azioni riportate nel successivo articolo 10 nei limiti e con le modalità per ciascuna indicati.

Articolo 4

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

Le domande di aiuto dovranno essere presentate - in via esclusiva - direttamente dai beneficiari o Utenti qualificati delegati dal Rappresentante legale, attraverso il portale SIAN, seguendo le indicazioni del Manuale operativo utente.

Il Manuale utente dell'applicativo "Nuova Gestione domanda Miele per Beneficiario" è reperibile al link: Utilità --> Dowload --> Manuali --> nome file: ManualeUtenteGestioneMiele- 1.2.pdf , descrizione: Domande Miele per Beneficiari - vers. 1.2

La funzionalità per la compilazione delle domande da parte dei beneficiari è attiva e disponibile sul portale SIAN al seguente percorso: Servizi --> Gestione --> Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario.

Il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto è il **31 gennaio 2024**.

Resta comunque ferma l'eventuale regolarizzazione o integrazione della domanda e/o della documentazione già presentata ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. e ii.. Tutte le comunicazioni inerenti regolarizzazioni e integrazioni dovranno

essere effettuate esclusivamente a mezzo PEC, sottoscritte dal richiedente e corredate di copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Un beneficiario può presentare una sola domanda di aiuto. Nella domanda di aiuto presentata è possibile chiedere il finanziamento per più Azioni nei limiti di quanto previsto per ciascuna Azione.

Unitamente alla domanda di aiuto, ai fini dell'ammissione all'istruttoria, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

a) per gli investimenti materiali: tre preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti ed un quadro di raffronto in cui è indicata la scelta effettuata.

I preventivi devono essere resi da ditte in concorrenza tra di loro e riportare la data di formulazione e il periodo di validità.

La spesa considerata ammissibile sarà in ogni caso quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta effettuata dal richiedente.

È sufficiente un solo preventivo nel caso di acquisto di materiale biologico (api regine, pacchi d'ape, nuclei di api, famiglie di api) e nel caso di beni con particolari esigenze tecniche per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori; in quest'ultimo caso sarà necessario produrre una relazione tecnica che attesti l'impossibilità ad individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento.

Nei preventivi devono essere riportate esplicitamente tutte le specifiche tecniche dei beni o dei servizi da acquistare che consentano di verificare che gli stessi siano conformi all'Azione cui la domanda si riferisce.

b) relazione tecnica dettagliata sulle attività da intraprendere nel perseguimento degli obiettivi prefissati;

c) eventuali ulteriori documenti previsti dalle disposizioni specifiche di ciascuna Azione del sottoprogramma.

Articolo 5

CUP - Codice Unico di Progetto

La demarcazione con gli altri strumenti offerti in ambito PAC è assicurata dal meccanismo del *No double funding*. Esso consiste nell'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP), che dovrà essere assegnato da parte dell'Amministrazione ad ogni singolo progetto e comunicato al beneficiario a conclusione dell'istruttoria per le sole domande ritenute finanziabili.

Ciascun giustificativo di spesa e giustificativo di pagamento dovrà essere messo in relazione con la domanda di aiuto apponendo una specifica annotazione, ad eccezione delle spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi, di cui al precedente art. 3, sostenute prima della presentazione della domanda. Sarà cura del fornitore o prestatore di servizi apporla sui giustificativi di spesa; sarà cura del beneficiario apporla nella causale dei giustificativi di pagamento.

Nel caso di spese sostenute prima della comunicazione di finanziabilità della domanda dovrà essere apposta l'annotazione "Reg (UE) n. 2021/2115 anno 2024 numero di domanda di aiuto _____" indicando il numero della domanda di aiuto attribuito dalla procedura SIAN.

Nel caso di spese sostenute dopo la comunicazione di finanziabilità - con la quale sarà comunicato il Codice CUP di progetto relativo alla domanda - andrà apposta l'annotazione "Reg (UE) n. 2021/2115 anno 2024 CUP _____" indicando il codice CUP ricevuto.

Articolo 6

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'Amministrazione effettua le verifiche di ammissibilità, in base ai criteri previsti dal presente bando, solo sulle domande di aiuto risultate ricevibili e sui documenti ad esse allegati nel portale SIAN.

Ciascuna Azione del sottoprogramma subirà un'istruttoria indipendente rispetto alle altre Azioni. Tutte le istruttorie termineranno con la definizione delle graduatorie ottenute applicando i criteri di priorità previsti per ciascuna Azione ed assegneranno i relativi contributi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie previste per ciascuna Azione. Saranno finanziabili le domande che, a seguito di istruttoria di ammissibilità positiva, troveranno copertura finanziaria totale, ovvero, parziale qualora questa sia almeno del 90% del contributo concedibile.

Qualora, per talune Azioni, si dovessero realizzare delle economie, le risorse residue saranno messe a disposizione delle Azioni per le quali le risorse sono, invece, risultate insufficienti a finanziare la totalità delle domande ammissibili con l'esclusione delle Azioni A1, A2 ed F1. La ripartizione delle risorse derivanti dalle economie sarà effettuata sulla base di una graduatoria unica comprendente tutte le domande risultate non finanziabili nelle graduatorie specifiche delle Azioni B1, B3, B4 e B5.

In base ai risultati dell'istruttoria, il procedimento amministrativo di ammissibilità/finanziabilità si concluderà entro il 31 marzo 2024 con l'adozione di apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura che approva le graduatorie dei beneficiari.

Articolo 7.

RINUNCIA ALL'AIUTO

A fronte della presentazione di una domanda di aiuto, il beneficiario potrà comunicare formalmente la rinuncia al contributo, anche solo per una delle Azioni richieste, entro il **15 aprile 2024**. Le comunicazioni di rinuncia dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo PEC, sottoscritte dal richiedente e corredate di copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

In caso di rinuncia tardiva ovvero di mancata rendicontazione su una o più azioni per le quali al beneficiario è stato concesso il contributo, l'eventuale domanda presentata a valere sulle medesime azioni nei tre anni apistici successivi sarà ritenuta inammissibile.

Tale casistica non si applica nel caso in cui la rinuncia tardiva sia da imputare a cause di forza maggiore secondo quanto previsto dal reg. UE n. 1306/2013 art. 2 comma 2.

Articolo 8

VINCOLI DI DESTINAZIONE E OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE

Tutte le attrezzature che beneficiano del finanziamento ai sensi del Regolamento (UE 2021/2115) devono:

- essere mantenute in azienda per un periodo minimo, dalla data di effettiva acquisizione, di cinque anni nel caso di arnie e cavalletti, dieci anni nel caso di macchinari, con vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo caso di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- se non sono identificate con un numero di matricola, devono essere identificate in modo univoco con un contrassegno indelebile ed inasportabile (marchio a fuoco, scrittura indelebile ecc.) che riporti il riferimento al Regolamento UE n. 2021/2115, l'anno di approvazione dell'iniziativa, la Provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, il codice azienda BDA rilasciato dalla ASL di competenza (esempio: “Reg (UE) n. 2021/2115 anno 2024 – TN - 123TN456”).

L'identificazione degli acquisti deve avvenire tempestivamente, prima del loro utilizzo, prima dello spostamento dalla sede aziendale e/o luogo deputato a deposito e comunque tassativamente entro la data di presentazione della rendicontazione, pena l'esclusione dagli elenchi dei beneficiari.

In caso di necessità di utilizzo anticipato, i beneficiari sono tenuti a darne comunicazione scritta o tramite posta elettronica, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1594/13 all'indirizzo serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it, alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura almeno 10 giorni prima dello spostamento, per consentire gli opportuni controlli.

Il materiale biologico (api regine, pacchi d'ape, nuclei di api, famiglie di api) ammesso a contributo deve essere tenuto in azienda e non può essere rivenduto o ceduto gratuitamente per un minimo di un anno dalla data di acquisto.

Articolo 9

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Entro il 30 giugno 2024 i beneficiari devono completare le iniziative per le quali è stata decretata la finanziabilità. Il completamento dell'iniziativa implica il pagamento di tutte le spese. Nel caso di acquisto di beni l'iniziativa si considera completata solo se gli stessi sono stati effettivamente consegnati ai beneficiari.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate - in via esclusiva - direttamente dai beneficiari o Utenti qualificati delegati dal Rappresentante legale, attraverso il portale SIAN, seguendo le indicazioni del Manuale operativo utente.

Il Manuale utente dell'applicativo “Nuova Gestione domanda Miele per Beneficiario” è reperibile al link: Utilità --> Download --> Manuali --> nome file: ManualeUtenteGestioneMiele- 1.2.pdf , descrizione: Domande Miele per Beneficiari - vers. 1.2

La funzionalità per la compilazione delle domande da parte dei beneficiari è attiva e disponibile sul portale SIAN al seguente percorso: Servizi --> Gestione --> Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario.

Il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento è il **30 giugno 2024**.

All'atto della presentazione della domanda di pagamento i beneficiari dovranno verificare la correttezza dell'IBAN riportato nell'apposita sezione del fascicolo aziendale ed apportare gli eventuali opportuni aggiornamenti

A corredo della domanda di pagamento, per tutte le Azioni previste, il beneficiario dovrà allegare nel SIAN la seguente documentazione:

a. giustificativi di spesa. Il principale giustificativo di spesa è la fattura elettronica. Le fatture elettroniche sono reperibili nel cassetto fiscale del beneficiario accessibile dal portale dell’Agenzia delle Entrate. È impegno del beneficiario accertarsi che le fatture elettroniche contengano le diciture ed i riferimenti richiesti. Qualora la fattura elettronica non dovesse riportare la dicitura richiesta, sarà consentita l’integrazione elettronica della fattura da unire all’originale e conservare insieme alla stessa, da effettuare con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019; pertanto per la regolarizzazione delle fatture elettroniche prive di dicitura, dovrà essere eseguita attraverso la seguente procedura:

- Il beneficiario dopo aver individuato dal menù a tendina il codice corrispondente all’integrazione *reverse charge* interno, selezionando il campo “dati aggiuntivi” e/o “integrativi” dovrà inserire nella sola parte descrittiva la dicitura mancante ;
- l’integrazione elettronica richiesta non deve comportare alcuna modifica dei dati fiscali, pertanto gli importi non dovranno essere nuovamente inseriti, così come non devono essere modificati tutti gli altri dati fiscalmente rilevanti. Tale integrazione riporterà nel documento prodotto un valore pari a 0 (zero).

Per le fatture elettroniche è richiesta la rappresentazione in formato .pdf nella versione “foglio di stile SDI (Ministeriale)”. Nei casi di esonero dalla fatturazione elettronica previsti dalle norme sono ammesse le fatture cartacee.

Le altre tipologie di giustificativi di spesa presentati devono essere conformi alle normative specifiche.

Nei giustificativi di spesa, oltre alle annotazioni previste dall’articolo 5, devono essere riportate esplicitamente tutte le specifiche tecniche dei beni o dei servizi acquistati che consentano di verificare che gli stessi siano conformi all’Azione cui la domanda si riferisce;

b. ricevute dei bonifici bancari dei pagamenti andati a buon fine. Da tali documenti deve risultare evidente: il soggetto che ha effettuato il pagamento, l’IBAN dal quale il pagamento è stato effettuato, il soggetto destinatario del pagamento, che il pagamento è andato a buon fine. Inoltre Ciascun giustificativo di pagamento deve riportare nella causale, oltre alle annotazioni previste dall’articolo 5, anche i riferimenti alle fatture per le quali il pagamento è stato eseguito (numero documento e data).

c. documentazione specifica per ciascuna Azione prevista dal presente bando.

Resta comunque ferma l’eventuale regolarizzazione o integrazione della domanda e/o della documentazione già presentata ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e [ss.mm.](#) e ii. Tutte le comunicazioni inerenti regolarizzazioni e integrazioni dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo PEC, sottoscritte dal richiedente e corredate di copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Nell’ambito dell’istruttoria di pagamento sono previsti controlli amministrativi e controlli in loco.

Articolo 10 **INTERVENTI E AZIONI DEL SOTTOPROGRAMMA ATTIVATI**

INTERVENTO A - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, CONSULENZA, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SCAMBIO DELLE MIGLIORI PRASSI, ANCHE TRAMITE LA CREAZIONE DI RETI, AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI

Azione A1 - Corsi di aggiornamento e formazione

Percentuale di contributo

Il contributo è pari al 100 % della spesa ammissibile.

Beneficiari

Sono ammesse a finanziamento le iniziative proposte da Organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura e le Forme Associate.

Tipologia di intervento finanziabile

Sono ammessi a finanziamento i corsi di aggiornamento e formazione rivolti a:

- esperti apistici, di cui all'articolo 12 della L.P. n. 2/2008;
- esperti assaggiatori di miele, apicoltori ed aspiranti apicoltori.

Criteri per l'assegnazione delle risorse

Spese ammesse a finanziamento:

- a) per i docenti, sarà riconosciuta una tariffa oraria non superiore ad Euro 120,00 onnicomprensiva;
- b) per la locazione dei locali sarà riconosciuta una tariffa oraria non superiore ad Euro 50,00 onnicomprensiva;
- c) per le visite guidate previste dal programma dei corsi sono ammissibili:
 - un importo massimo di Euro 700,00, per il solo noleggio del pullman, per visite guidate svolte in ambito provinciale;
 - un importo massimo di Euro 1.000,00, per il solo noleggio del pullman, per visite guidate di una sola giornata in ambito extra-provinciale.

Le attività devono essere coperte da idonee polizze assicurative R.C.O. e R.C.T, che coprano i rischi derivanti dall'esecuzione di tutte le attività formative. I costi del premio e le relative spese sono ammissibili a finanziamento. La consegna ai corsisti di eventuale materiale ammesso a finanziamento, deve essere documentata con la sottoscrizione da parte del ricevente. Tutti gli incontri organizzati devono essere certificati a rendicontazione, dal registro delle presenze firmato dai docenti e dai partecipanti. Solo i corsisti che abbiano partecipato almeno al 70% delle ore di formazione previste dal corso, sono ammessi alla prova finale di accertamento dell'apprendimento. Nella proposta progettuale devono essere indicati i programmi, il profilo dei docenti, le modalità organizzative, di selezione iniziale e di valutazione finale dei partecipanti, nonché il numero di partecipanti previsto.

Limiti e condizioni

È ammesso un solo corso per ciascun richiedente. Sono ammesse a finanziamento le iniziative di durata non inferiore alle 8 ore e che prevedono una prova finale di accertamento dell'apprendimento. I beneficiari devono garantire la partecipazione ai corsi a tutte le persone interessate.

Criteri di preferenza

Nel caso in cui le domande superino le disponibilità finanziarie, sono preferite le iniziative che coinvolgono il maggior numero di partecipanti ai corsi. Per le domande di aiuto presentate dalle Forme associate, gli importi ammessi a finanziamento sono ripartiti proporzionalmente al numero dei soci apicoltori così come determinato in base ai criteri dell'articolo 2.

Documentazione da presentare per la domanda di contributo

Oltre alla documentazione indicata all'articolo 4 alla domanda di aiuto deve essere allegata anche la seguente documentazione:

- 1) proposta progettuale con l'indicazione del numero di partecipanti previsto, delle modalità organizzative, della selezione iniziale e della valutazione finale dei partecipanti, nonché le modalità di valutazione delle iniziative attuate;
- 2) preventivi di spesa sottoscritti dal fornitore: in caso di materiale stampato da tipografie, devono essere acquisiti almeno tre preventivi;
- 3) solo per le Forme Associate: documentazione relativa alla costituzione ed attuale sussistenza della società o dell'associazione di apicoltori, compreso lo statuto (qualora la relativa documentazione non sia già in possesso dell'Amministrazione provinciale);
- 4) solo per le Forme Associate: copia del verbale dell'Organo statutariamente competente dal quale risulti l'approvazione del programma e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda di finanziamento;
- 5) elenco con i nominativi del personale tecnico qualificato, corredato di curriculum vitae in formato europeo.

Documentazione da presentare per la liquidazione del contributo

Oltre alla documentazione indicata all'articolo 9 alla domanda di pagamento deve essere allegata anche la seguente documentazione:

- 1) relazione informativa finale sull'attività svolta, contenente l'elenco degli iscritti e, se previsto dal corso, l'elenco dei corsisti che hanno superato l'esame finale;
- 2) rendicontazione analitica con indicazione delle singole voci di spesa sostenute per l'attivazione delle Azioni (affitto locali, attrezzature, personale di assistenza, docenze, ecc.);
- 3) registro delle presenze firmato dai partecipanti alle attività finanziate e dai docenti/relatori;
- 4) copia del materiale divulgativo distribuito e lista dei destinatari. Tutto il materiale informativo o promozionale, conformemente al diritto comunitario, deve riportare obbligatoriamente il logo comunitario con sottostante dicitura "Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo della Repubblica italiana, insieme alla dicitura "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali". Il non rispetto di questo obbligo comporta l'esclusione dal finanziamento.

Azione A2 - Assistenza tecnica e consulenza alle aziende

Percentuale di contributo

Il contributo della presente Azione è pari al 90% della spesa ammissibile.

Beneficiari

Le Forme Associate con un numero di almeno 60 soci apicoltori così come determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2.

Tipologia di intervento finanziabile

È oggetto di finanziamento l'attività di coordinamento in capo alle Forme Associate e l'attività di assistenza tecnica tramite esperti apistici. Ai fini della presente Azione per le Forme Associate di secondo livello si fa riferimento ai soci apicoltori delle Forme Associate di primo livello.

Le Forme Associate devono garantire l'effettiva assistenza tecnica a tutti i soci apicoltori che lo richiedono, mediante visite in apiario individuali. L'assistenza tecnica può essere erogata esclusivamente ad apicoltori soci della Forma Associata richiedente.

Spese ammissibili

L'attività di coordinamento in capo alle Forme Associate è propedeutica alle attività degli esperti apistici e, pertanto, è ammessa a finanziamento nella misura massima del 10% dei costi dell'assistenza tecnica. La spesa massima ammissibile per l'attività degli esperti apistici è di Euro 35,00 all'ora, onnicomprensivi. Non sono ammissibili i tempi di trasferimento. Sono ammesse al massimo 15 ore di assistenza tecnica per socio apicoltore durante la stagione apistica.

Criteri per l'assegnazione delle risorse

Le attività di assistenza tecnica, effettuate tramite esperti apistici e ammesse a finanziamento, comprendono:

- interventi di tecnica apistica in apiario (interventi di prevenzione della sciamatura, pareggio delle famiglie, nutrizione delle api, blocco di covata e messa a sciame, cattura degli sciami);
- la partecipazione ad iniziative di aggiornamento del settore apicoltura;
- la segnalazione al Veterinario dell'U.O. territorialmente competente, della presenza di apiari non accuditi o abbandonati e non identificabili;
- la tempestiva segnalazione al Veterinario dell'U.O. territorialmente competente, di situazioni problematiche in relazione allo stato sanitario degli alveari;
- ogni altra attività necessaria alla buona riuscita dell'iniziativa e concordata con la Forma Associata di riferimento dell'esperto.

Impegni degli esperti apistici

- la redazione dei rapporti di visita, mediante modello predisposto dal Servizio competente, secondo le modalità e le procedure stabilite;
- la consegna dei rapporti di visita aziendale alla propria Forma Associata, con cadenza mensile;
- la riservatezza in merito a situazioni aziendali accertate, nonché ai dati raccolti e risultati ottenuti.

Limiti e condizioni

Le richieste presentate dalle Forme Associate per il finanziamento dell'Azione A2 Assistenza tecnica e consulenza alle aziende, devono prevedere l'impiego di esperti apistici iscritti all'elenco provinciale.

Compiti delle Forme Associate

- l'individuazione degli esperti apistici e l'assegnazione dell'incarico con comunicazione scritta;
- l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività degli esperti apistici;
- la stesura della relazione finale relativa all'attività svolta dalla Forma Associata stessa.

Criteri di preferenza

Nel caso le domande superino le disponibilità, gli importi ammessi a finanziamento sono ripartiti proporzionalmente al numero dei soci apicoltori così come determinato in base ai criteri dell'articolo 2. Ciascuna Forma Associata può presentare una sola domanda.

Documentazione degli esperti apistici

Tutta l'attività di assistenza tecnica agli apicoltori, deve essere tracciata con verbali di visita, sottoscritti dall'apicoltore fruitore. Qualora il verbale di visita non sia regolare (mancante di firma dell'esperto apistico o del codice rilasciato da APSS oppure non sia controfirmato dall'apicoltore o da suo delegato) il relativo importo non sarà conteggiato ai fini del contributo.

Documentazione da presentare per domanda di contributo

Oltre alla documentazione indicata all'articolo 4 alla domanda di aiuto deve essere allegata anche la seguente documentazione:

- 1) documentazione relativa alla costituzione ed attuale sussistenza della Società o dell'Associazione di apicoltori, compreso lo statuto (se tale documentazione non è già in possesso dell'Amministrazione provinciale);
- 2) copia del verbale dell'Organo statutariamente competente dal quale risulti:
 - a) l'approvazione del programma e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda di finanziamento;
 - b) accettazione delle modalità di esecuzione dell'attività di assistenza nel rispetto delle modalità stabilite dalla Provincia;
 - c) indicazione del soggetto incaricato del coordinamento; impegno a prestare assistenza e supporto tecnico anche a favore di apicoltori non soci;
- 3) programma operativo di massima;
- 4) elenco con i nominativi degli esperti apistici che si intendono coinvolgere.

Documentazione da presentare per la liquidazione del contributo

Oltre alla documentazione indicata all'articolo 9 alla domanda di pagamento deve essere allegata anche la seguente documentazione:

- 1) rendicontazione analitica con indicazione delle singole voci di spesa sostenute, per l'attività di assistenza tecnica degli esperti apistici e per l'attività di coordinamento;
- 2) la relazione informativa finale sull'attività svolta;
- 3) copia dei verbali di visita, sottoscritti dall'esperto apistico e dall'apicoltore.

INTERVENTO B – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Azione B1 - Lotta a parassiti e malattie – acquisto di arnie con fondo a rete anti varroa
--

Percentuale di contributo

Il finanziamento erogabile è fissato al 60% della spesa massima ammissibile.

Beneficiari

Sono ammesse a finanziamento le iniziative proposte dagli apicoltori.

Tipologia di intervento finanziabile

Le arnie oggetto di finanziamento, devono essere dotate di fondo con rete antivarroa e nel caso di arnie in legno di cassetto estraibile.

Ciascuna domanda di agevolazione prevede un limite minimo di spesa ammissibile di Euro 1.000,00, IVA esclusa ed un limite massimo di Euro 6.000,00, IVA esclusa.

L'importo minimo ammissibile deve essere rispettato anche in sede di rendicontazione.

Non è finanziabile materiale di recupero.

Spese ammissibili

La spesa massima ammissibile per ciascuna arnia, è variabile secondo le caratteristiche del materiale con il quale sono costruite ed è:

- a) per arnie in legno, complete di melario e telaini, Euro 135,00, IVA esclusa,
- b) arnia in legno senza melario, Euro 90,00 IVA esclusa
- c) trappola raccogli polline, Euro 36,00, IVA esclusa
- d) fondo raccogli polline , Euro 70,00 IVA esclusa
- e) sistema antivarroa a trattamento termico, Euro 120,00, IVA esclusa
- f) per arnie in altri materiali, Euro 76,00, IVA esclusa.

Criteri di preferenza

Nel caso di insufficienza delle risorse per finanziare tutte le domande pervenute, per la definizione della graduatoria saranno utilizzati, nell'ordine esposto, i seguenti criteri di priorità:

- apicoltori ai quali non è stato concesso il contributo sull'Azione B1 nell'anno apistico precedente;
- apicoltori che hanno denunciato il maggior numero di alveari nel censimento 2023;
- apicoltori con la minore età. Ai fini del presente criterio si prende in considerazione esclusivamente l'anno di nascita. Inoltre, nel caso di soggetto richiedente diverso da persona fisica, si prende in considerazione l'età media dei soci.

Limiti e condizioni

Le arnie che beneficiano del finanziamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, devono rispettare i vincoli di mantenimento ed identificazione così come disposto all'articolo 8.

Documentazione da presentare per la domanda di contributo

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione indicata all'articolo 4.

Documentazione da presentare per la liquidazione del contributo

Alla domanda di liquidazione deve essere allegata la documentazione indicata all'articolo 9.

Azione B3 – Ripopolamento patrimonio apistico - acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine e materiale da riproduzione

Percentuale di contributo

Il contributo della presente Azione è pari al 60 % della spesa ammissibile.

Beneficiari

Sono ammesse a finanziamento le iniziative proposte dagli apicoltori.

Solo per l'acquisto di materiale da riproduzione sono ammessi a finanziamento le iniziative proposte dagli apicoltori che hanno denunciato almeno 35 alveari nel censimento 2023.

Tipologia di intervento finanziabile

Sono ammesse a finanziamento le spese per l'acquisto di famiglie di api, api regine, pacchi e nuclei di api e materiale da riproduzione (arniette di fecondazione, incubatrici, Kit traslarvo e di inseminazione artificiale).

Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie:

- a) ape regina per una spesa massima ammissibile di Euro 20,00, Iva esclusa;
- b) nucleo di api (con minimo 5 telaini, con regina), per una spesa massima ammissibile di Euro 120,00, Iva esclusa;
- c) famiglia di api (con minimo 10 telaini, con regina), per una spesa massima ammissibile di Euro 220,00, Iva esclusa;
- d) pacco di api, di peso non inferiore ad 1 kg: senza ape regina, per una spesa massima ammissibile di Euro 55,00 Iva esclusa; con ape regina, per una spesa massima ammissibile di Euro 70,00 Iva esclusa;
- e) materiale da riproduzione.

Ciascuna domanda di agevolazione prevede un limite minimo di spesa ammissibile di Euro 1.000,00, IVA esclusa ed un limite massimo di Euro 5.000,00, IVA esclusa; l'importo minimo ammissibile deve essere rispettato anche in sede di rendicontazione.

Limiti e condizioni

Le api acquistate sono ammesse a finanziamento se appartengono al tipo genetico *Apis mellifera ligustica* nonché *Apis mellifera carnica*.

I materiali biologici ammessi a finanziamento non possono essere ceduti gratuitamente, né rivenduti e devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di 1 anno, a partire dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata.

Non sono ammissibili a finanziamento le domande di apicoltori che hanno venduto api nel corso dell'anno solare 2024.

I beneficiari si impegnano a mantenere il numero di famiglie o nuclei finanziati per tre anni.

Le attrezzature per la riproduzione che beneficiano del finanziamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, devono rispettare i vincoli di mantenimento ed identificazione così come disposto all'articolo 8.

Criteri di preferenza

Nel caso di insufficienza delle risorse per finanziare tutte le domande pervenute, per la definizione della graduatoria saranno utilizzati, nell'ordine esposto, i seguenti criteri di priorità:

- apicoltori ai quali non è stato concesso il contributo sull'Azione B3 nell'anno apistico precedente;
- apicoltori che hanno denunciato il maggior numero di alveari nel censimento 2023;
- apicoltori con la minore età. Ai fini del presente criterio si prende in considerazione esclusivamente l'anno di nascita. Inoltre, nel caso di soggetto richiedente diverso da persona fisica, si prende in considerazione l'età media dei soci.

Documentazione da presentare per la domanda di contributo

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione indicata all'articolo 4.

Documentazione da presentare per la liquidazione del contributo

Oltre alla documentazione indicata all'articolo 9, alla domanda di pagamento deve essere allegata anche la seguente documentazione:

- 1) attestazione sanitaria - ai sensi del D.M. 11 agosto 2014 del Ministero della Salute in materia di gestione dell'anagrafe apistica nazionale e ss.mm.ii - validata in BDA dai Servizi Veterinari competenti per territorio;
- 2) certificato rilasciato dalla Fondazione Edmund Mach, dal CRA – Unità di apicoltura o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CRA, che attesti l'appartenenza delle api alle sottospecie di *Apis mellifera ligustica* nonché *Apis mellifera carnica*. Analoga certificazione per la sola razza *Apis mellifera carnica*, può essere rilasciata anche dall'autorità competente del Paese dell'Unione Europea di provenienza delle api.

Azione B4 – Razionalizzazione della transumanza - acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del nomadismo

Percentuale di contributo

Il contributo della presente Azione è pari al 60 % della spesa ammissibile.

Beneficiari

Sono ammesse a finanziamento le iniziative proposte dagli apicoltori che nella BDA risultino censiti come "NOMADI", che abbiano denunciato la proprietà di almeno 20 alveari nel censimento 2023 e che nell'anno apistico di riferimento della domanda abbiano registrato in BDA almeno una movimentazione con causale "NOMADISMO" oppure "IMPOLLINAZIONE". Il requisito delle movimentazioni sarà verificato in fase di istruttoria di liquidazione del contributo.

Tipologia di intervento finanziabile

Sono ammesse a finanziamento le spese per l'acquisto dei seguenti beni:

- a) rimorchi non agricoli, di proprietà del richiedente. Non può essere finanziata più di un'attrezzatura per singolo apicoltore, nei dieci anni e la spesa massima ammissibile è pari ad Euro 6.000,00, IVA esclusa;
- b) supporti o cavalletti per il posizionamento delle arnie, di lunghezza minima di 140 cm e altezza di 40 - 60 cm. La spesa massima ammissibile, per singolo supporto, è pari a Euro 120,00, IVA esclusa; il numero massimo di supporti finanziabile è stabilito sulla base del rapporto di 1 supporto ogni 3 alveari denunciati, arrotondato all'unità superiore. Ciascuna domanda di agevolazione prevede un limite minimo di spesa ammissibile di Euro 1.000,00, IVA esclusa ed un limite massimo di Euro 5.000,00, IVA esclusa;
- c) piattaforme per il trasporto degli alveari, purché compatibili con i rimorchi in dotazione, sulla base del rapporto di 1 supporto ogni 20 alveari denunciati, arrotondato all'unità superiore. Ciascuna domanda di agevolazione prevede un limite minimo di spesa ammissibile di Euro 1.000,00, IVA esclusa ed un limite massimo di Euro 5.000,00, IVA esclusa;
- d) gru a braccio variabile o altri sistemi di sollevamento massimo di 1.000 chilogrammi, per facilitare le operazioni di carico e scarico degli alveari. È finanziabile l'intervento proposto da apicoltori con più di 100 alveari, regolarmente denunciati all'APSS e con un limite di spesa massima ammessa di Euro 25.000,00;
- e) sistemi di monitoraggio e controllo remoto degli alveari nel limite di spesa massima di Euro 5.000,00.

L'importo minimo ammissibile deve essere rispettato anche in sede di rendicontazione.

I beni devono essere nuovi di fabbrica.

Limiti e condizioni

Tutte le attrezzature che beneficiano del finanziamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 devono rispettare i vincoli di mantenimento ed identificazione così come disposto all'articolo 8.

Criteri di preferenza

Nel caso di insufficienza delle risorse per finanziare tutte le domande pervenute, per la definizione della graduatoria saranno utilizzati, nell'ordine esposto, i seguenti criteri di priorità:

- apicoltori ai quali non è stato concesso il contributo sull'Azione B4 nell'anno apistico precedente;
- apicoltori che hanno denunciato il maggior numero di alveari nel censimento 2023;
- apicoltori con la minore età. Ai fini del presente criterio si prende in considerazione esclusivamente l'anno di nascita. Inoltre, nel caso di soggetto richiedente diverso da persona fisica, si prende in considerazione l'età media dei soci.

Documentazione da presentare per la domanda di contributo

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione indicata all'articolo 4.

Documentazione da presentare per la liquidazione del contributo

Oltre alla documentazione indicata all'articolo 9, alla domanda di pagamento deve essere allegata anche la seguente documentazione:

- 1) copia della carta di circolazione, ove prevista, nella quale il richiedente risulta essere il proprietario del bene acquistato.

Azione B5 - Attrezzature e sistemi di gestione - attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura

Percentuale di contributo

Il finanziamento erogabile è fissato al 60 % della spesa massima ammissibile per gli apicoltori e al 75 % della spesa massima ammissibile per le Forme Associate.

Beneficiari

Sono ammesse a finanziamento le iniziative proposte dagli apicoltori che hanno denunciato almeno 35 alveari e dalle Forme Associate, limitatamente alle associazioni di apicoltori, i cui soci apicoltori hanno denunciato complessivamente almeno 500 alveari nel censimento 2023. Ai fini del presente comma per le Forme Associate si prendono in considerazione solo i soci apicoltori conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Tipologia di intervento finanziabile

Sono ammissibili a finanziamento le spese relative all'acquisto di attrezzature di lavorazione dei prodotti dell'alveare in laboratori autorizzati a nome del richiedente. Nel caso di Forme Associate l'autorizzazione sanitaria può essere anche a nome dei soci che utilizzano il laboratorio collettivo. Non è finanziabile materiale di recupero.

Spese ammissibili

Ciascuna domanda di agevolazione prevede un limite minimo di spesa ammissibile di Euro 1.000,00, IVA esclusa ed un limite massimo di Euro 20.000,00, IVA esclusa; l'importo minimo ammissibile deve essere rispettato anche in sede di rendicontazione.

Criteri di preferenza

Nel caso di insufficienza delle risorse per finanziare tutte le domande pervenute, per la definizione della graduatoria saranno utilizzati, nell'ordine esposto, i seguenti criteri di priorità:

- richiedenti ai quali non è stato concesso il contributo sull'Azione B5 nell'anno apistico precedente;
- richiedenti che hanno denunciato il maggior numero di alveari nel censimento 2023. Ai fini del presente criterio per le Forme Associate si prende in considerazione la somma degli alveari denunciati dai soci apicoltori conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2;
- richiedenti con la minore età. Ai fini del presente criterio si prende in considerazione esclusivamente l'anno di nascita. Inoltre, nel caso di soggetto richiedente diverso da persona fisica, si prende in considerazione l'età media dei soci.

Qualora un apicoltore richiedente sia socio di una Forma Associata richiedente, il primo non contribuisce ai requisiti di priorità della seconda.

Qualora una Forma Associata di primo livello richiedente sia socia di una Forma Associata di secondo livello richiedente, la prima non contribuisce ai requisiti di priorità della seconda.

Limiti e condizioni

Tutte le attrezzature che beneficiano del finanziamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 devono rispettare i vincoli di mantenimento ed identificazione così come disposto all'articolo 8.

Documentazione da presentare per la domanda di contributo

Oltre alla documentazione indicata all'articolo 4, alla domanda di aiuto deve essere allegata anche la seguente documentazione:

- 1) estremi dell'autorizzazione sanitaria del laboratorio.

Documentazione da presentare per la liquidazione del contributo

Alla domanda di liquidazione deve essere allegata la documentazione indicata all'articolo 9.

INTERVENTO F – PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, COMPRESE AZIONI DI MONITORAGGIO DEL MERCATO E ATTIVITÀ VOLTE IN PARTICOLARE A SENSIBILIZZARE MAGGIORMENTE I CONSUMATORI SULLA QUALITÀ DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA

Azione F1 – Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità - partecipazione a concorsi volti a premiare la qualità del miele attraverso valutazioni melissopalinoologiche, organolettiche e chimico-fisiche.

Percentuale di contributo

Il contributo della presente Azione è pari al 100% della spesa ammissibile.

Beneficiari

Sono ammesse a finanziamento le iniziative proposte da Forme Associate.

Tipologia di intervento finanziabile

Sono ammesse a finanziamento le spese per la partecipazione a concorsi volti a premiare la qualità del miele attraverso valutazioni melissopalinoologiche, organolettiche e chimico-fisiche.

Spese ammissibili

Ciascuna domanda di agevolazione prevede un limite minimo di spesa ammissibile di Euro 1.000,00, IVA esclusa ed un limite massimo di Euro 10.000,00 IVA esclusa. L'importo minimo ammissibile deve essere rispettato anche in sede di rendicontazione.

Criteri di preferenza

Se le domande superano le disponibilità finanziarie gli importi ammessi a finanziamento sono ripartiti proporzionalmente al numero dei soci apicoltori partecipanti al concorso.

Limiti e condizioni

La domanda presentata da una Forma Associata di primo livello non può essere ammessa a contributo se una Forma Associata di secondo livello di cui è socia ha presentato domanda per la presente Azione.

Documentazione da presentare per la domanda di contributo

Oltre alla documentazione indicata all'articolo 4, alla domanda di aiuto deve essere allegata anche la seguente documentazione:

- 1) documentazione relativa alla costituzione ed attuale sussistenza della società o dell'associazione di apicoltori, compreso lo statuto (se tale documentazione non è già in possesso dell'Amministrazione provinciale);
- 2) copia del verbale dell'Organo statutariamente competente dal quale risulti l'approvazione dell'iniziativa e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda di finanziamento;
- 3) bando e regolamento del concorso oggetto dell'iniziativa.

Documentazione da presentare per la liquidazione del contributo

Oltre alla documentazione indicata all'articolo 9, alla domanda di pagamento deve essere allegata anche la seguente documentazione:

- 1) documentazione probante la partecipazione al concorso.

ALLEGATO B - Piano finanziario 2024 – Anno apistico 2023-2024

INTERVENTO	AZIONE	IMPORTO A CARICO U.E. (30% del totale a carico P.A.)	IMPORTO A CARICO STATO (70% del totale a carico P.A.)	IMPORTO A CARICO BENEFICIARIO	TOTALE A CARICO P.A.	TOTALE GENERALE	TOTALE INTERVENTO
A	A1	€ 3.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 35.000,00
	A2	€ 6.750,00	€ 15.750,00	€ 2.500,00	€ 22.500,00	€ 25.000,00	
B	B1	€ 11.636,29	€ 27.151,34	€ 25.858,42	€ 38.787,63	€ 64.646,05	€ 197.146,05
	B3	€ 10.500,00	€ 24.500,00	€ 23.333,33	€ 35.000,00	€ 58.333,33	
	B4	€ 7.500,00	€ 17.500,00	€ 16.666,67	€ 25.000,00	€ 41.666,67	
	B5	€ 6.000,00	€ 14.000,00	€ 12.500,00	€ 20.000,00	€ 32.500,00	
F	F1	€ 3.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE		€ 48.386,29	€ 112.901,34	€ 80.858,42	€ 161.287,63	€ 242.146,05	€ 242.146,05